

Il Presidente del Consiglio della magistratura

chiamato a giudicare sull'operato del

Procuratore pubblico MAG, _____

a seguito della segnalazione del 14/18 dicembre 2023 di SE, _____;

richiamato l'art. 83 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG),

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto che

con scritto del 14/18 dicembre 2023 SE si è rivolto al Consiglio della magistratura per chiedere di verificare l'operato professionale e il comportamento del Procuratore pubblico MAG;

in particolare il segnalante, dopo aver preso atto che il suo ricorso alla Corte dei reclami penali nei confronti del decreto di abbandono del 27 ottobre 2022 del Procuratore pubblico MAG è stato accolto con decisione del 7 settembre 2023, con la quale gli atti sono stati ritornati al magistrato (incarto poi a suo dire assegnato dal Procuratore generale ad altro procuratore) per procedere nei suoi incombenti, ha evidenziato come l'autorità di seconda istanza abbia ritenuto che il magistrato avesse indebitamente concluso per "l'assenza di un nesso di causalità tra il denunciato operato dell'imputato e le successive problematiche di salute" non comprendendosi "infatti come il magistrato inquirente abbia potuto trarre le citate conclusioni senza esperire atti istruttori specifici, in particolare senza esperire l'interrogatorio del dr. med. X, nonché senza fare capo all'opinione di un esperto indipendente, vista anche la tecnicità della materia in esame";

A ha pure informato il Consiglio che il Procuratore pubblico MAG è stato da lui denunciato in data 14 dicembre 2022, unitamente

all'Ufficiale di Polizia Y, alla psicologa Z e allo psicologo Q, per i reati di diffamazione, calunnia, ingiuria, abuso di autorità e eventuali altri e si è detto sorpreso che ad oggi nessun atto giudiziario sia stato avviato dalla Procura; infine il segnalante ha chiarito che il Procuratore generale ha emesso nei suoi confronti un decreto d'accusa, che attualmente è pendente di fronte alla Pretura penale a seguito della sua opposizione per "capi d'accusa facenti riferimento all'art. 320 cfr. 1 e 24 cpv. 1";

a seguito della segnalazione il Procuratore pubblico MAG è stato invitato a presentare le sue osservazioni, che ha prodotto il 23 gennaio 2024;

in tale allegato, il magistrato ha avantutto precisato che il procedimento penale nei confronti di SE è stato da lui autonomamente ceduto a un collega, e non dal Procuratore generale, per motivi di opportunità, considerato il fatto che il segnalante si è a più riprese presentato in locali da lui frequentati o a processi in cui sosteneva la pubblica accusa con fare sospetto, al punto da indurlo a segnalarlo per ben due volte al coordinatore del Gruppo Prevenzione e Negoziazione (GPN) della Polizia Cantonale Y;

nel merito della segnalazione, il magistrato ha contestato di aver violato qualsiasi obbligo o dovere professionale, rispettivamente deontologico, precisando che la denuncia di SE era stata fatta sia nei confronti del dr. med. X che in quelli di un anestesista e che il decreto di non luogo a procedere emanato nei confronti di quest'ultimo è passato in giudicato dopo conferma da parte della Corte dei reclami penali di data 24 aprile 2023;

per legge, al Consiglio della magistratura è concesso unicamente il potere disciplinare e di sorveglianza sui magistrati (art. 74 della Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG). In particolare gli compete, ai sensi dell'art. 79 seg. LOG, l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati inadempienti nell'esercizio delle loro funzioni o che, con il loro comportamento, offendono la dignità della magistratura. In questo senso, esso è chiamato a intervenire e indagare in quelle situazioni nelle quali si può, in base a fondati e concreti motivi, ipotizzare che il magistrato in questione abbia tenuto un comportamento a tal punto scorretto da compromettere la sua posizione e ledere l'immagine e la dignità della magistratura e, nel caso tale tesi si riveli fondata, il Consiglio della magistratura

deve infliggere una sanzione disciplinare commisurata alla gravità dei fatti;

questa chiara delimitazione del campo d'azione comporta che il Consiglio della magistratura, in qualità di autorità di sorveglianza disciplinare, non possa in alcun modo entrare nel merito delle decisioni prese dai magistrati e ancor meno riesaminarle, essendo questo potere riservato esclusivamente alle relative autorità di merito e/o di ricorso;

gli elementi alla base di ogni segnalazione vanno valutati oggettivamente, prescindendo dalla percezione soggettiva del segnalante;

dai fatti descritti da SE, integrati con le osservazioni del Procuratore pubblico MAG, non emergono dati concreti, ma neppure seri indizi, che possano comportare l'apertura di una procedura disciplinare nei confronti del magistrato;

in particolare, dalla lettura della decisione 7 settembre 2023 della Corte dei reclami penali (inc. 60.____), emerge come solo per quanto concerne l'istruzione del reato di lesioni colpose gravi ex art. 125 cpv. 1 Codice penale (CP) vi sono state delle lacune e delle contraddizioni che vanno sanate, ma che non si è trattato di mancanze che mettono in discussione la serietà professionale e deontologica del magistrato. Mancanze e finanche errori sono possibili in ogni attività umana; in ambito giudiziario proprio per questo sono stati previsti ben tre gradi di giudizio. Il fatto che una decisione venga annullata da un tribunale superiore non significa automaticamente che il magistrato che l'ha presa abbia agito in maniera contraria ai suoi doveri professionali. Per giungere a una conclusione simile è indispensabile che vi siano degli atti che siano inequivocabilmente segno di incompetenza o di malafede. Atti che nella fattispecie certamente non sussistono;

per il resto, non avendo il Consiglio della magistratura alcun potere per entrare nel merito delle procedure, per il quale sono competenti i tribunali (come, appunto, la Corte dei reclami penali), non occorre dilungarsi in questa sede;

infine, nulla può essere imputato al Procuratore pubblico per avere segnalato SE al Gruppo Prevenzione e Negoziazione della Polizia cantonale. Anzi. Egli ha agito esattamente come prescritto, essendosi da quanto descritto il segnalato comportato in maniera decisamente inopportuna e intollerabile. Il suo comparire in maniera sospetta in luoghi ove si trovava il

magistrato è sufficiente per renderlo una persona potenzialmente pericolosa e imporre quindi accertamenti da parte degli agenti specialisti. Che poi egli avesse avuto intenzioni bellicose o meno non importa. In questo senso SE deve assumersi le conseguenze del suo agire deliberato, poiché la sicurezza dei funzionari pubblici e dei magistrati, come di qualsiasi cittadino, impone un agire preventivo rigoroso e deciso;

in definitiva, dunque, non sono emersi elementi di sorta per poter dare seguito disciplinare alla segnalazione.

Per questi motivi,

decide

1. Non è dato seguito alla segnalazione 14/18 dicembre 2023 di SE nei confronti del Procuratore pubblico MAG.
2. L'incanto è stralciato dai ruoli.
3. Il segnalante è reso attento che l'art. 83 cpv. 2 LOG gli concede la facoltà di chiedere, entro 15 giorni dalla ricezione di questa decisione, il giudizio del *plenum* del Consiglio della magistratura.

§ Il segnalante è tuttavia avvertito che, qualora il *plenum* confermasse la presente decisione di non apertura del procedimento disciplinare, potrà essere posta a suo carico una tassa di giustizia sino a fr. 2'000.-.

4. Notificazione:
– SE, _____;

Comunicazione a MAG, _____.

Il Presidente del
Consiglio della magistratura

giudice Damiano Stefani